

DELIBERA N. 310 /00/CONS

Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, relativo al Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTA la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";

VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante “Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap”;

VISTA la proposta di variazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all’Autorità in data 20 gennaio 2000 e le successive integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, ancorché non inserite nel meccanismo di Price Cap, sono sottoposte al regime generale definito per i servizi accessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica fissa forniti dall’operatore con notevole forza di mercato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 318/97 e che, pertanto, l’Autorità è tenuta ad esercitare le proprie attribuzioni di vigilanza in merito al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, e orientamento al costo;

CONSIDERATO che i servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico di Telecom Italia, ai quali la proposta di variazione delle condizioni economiche si riferisce, risultano altresì inclusi tra le prestazioni oggetto di Servizio Universale a cura di Telecom Italia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4 del D.P.R. 318/97;

CONSIDERATO che in relazione alla generalità delle prestazioni oggetto di Servizio Universale, l’art.3, comma 3, del D.P.R. 318/97 dispone che le rispettive condizioni economiche siano definite secondo specifiche procedure, nel rispetto degli obblighi di accessibilità e non discriminazione, di cui all’art. 3, comma 4;

UDITA la relazione del Commissario relatore D.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

DELIBERA

Art. 1

1. L’Autorità dispone la variazione delle condizioni economiche di fornitura da parte di Telecom Italia di servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico,

sulla base di un calendario di interventi articolato in due fasi, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.

Art. 2

1. Nella prima fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare modifiche alle condizioni economiche dei servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;
- b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;
- c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;
- d) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1 luglio 2000.

Art. 3

1. Nella seconda fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare ulteriori modifiche, da calcolare con riferimento alle condizioni economiche in vigore antecedentemente all'applicazione delle modifiche di cui al precedente articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;
- b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;
- c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;
- e) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1 settembre 2000, salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 4

1. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 1 settembre 2000, i livelli delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per la fornitura di servizi espletati da apparecchi telefonici a disposizione del pubblico, sulla base di una valutazione delle condizioni di accessibilità di tali servizi nel mercato nazionale.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia che è autorizzata a provvedere con immediatezza alla corretta informazione della clientela.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2000

IL COMMISSARIO RELATORE
Paola Maria Manacorda

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mario Belati